



SENT. 18/08  
N. 232/02 RGL  
CRON. 265

## TRIBUNALE DI ORVIETO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott. Gianluca Forlani

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 232/A/2002 Lav.

promossa da

BARBINI FABRIZIO, ALFONSO DI SOMMA, ROLANDO FERRARA,

FERDINANDO MELI, PASQUALE MININNI

(avv. Renato Ferrara del foro di Orvieto)

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Avvocatura dello Stato)

- convenuto -

Conclusioni, come nei rispettivi atti introduttivi.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6.12.2002 Barbini Fabrizio, Alfonso Di Somma, Rolando Ferrara, Ferdinando Meli, Pasquale Mininni, i primi tre ufficiali giudiziari e gli altri due aiutanti ufficiali giudiziari presso l'ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Orvieto, agivano innanzi al Tribunale di Orvieto in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto a

percepire l'indennità prevista dall'art. 34 del C.C.N.L. del 16.5.1995 per il periodo 1° 1.1995 / 31.10.1997.

Assumevano i ricorrenti che per il periodo successivo al 31.10.1997 il diritto a tale indennità veniva loro pacificamente riconosciuto in seguito all'accordo integrativo del 22.10.1997, mentre, per il periodo antecedente, veniva loro negato in quanto, secondo il Ministero convenuto, soltanto l'accordo integrativo citato li avrebbe equiparati, relativamente all'indennità in questione, agli altri dipendenti del Ministero ma tale accordo non avrebbe avuto efficacia retroattiva.

Secondo l'assunto dei ricorrenti, essendo dipendenti del Ministero della Giustizia e non essendo stati esclusi espressamente dal C.C.N.L. del 1995, essi avevano diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 34 di tale contratto fin dall'origine, e che il contratto integrativo del 22.10.1997 aveva avuto soltanto un significato ricognitivo di un diritto già spettante in base al C.C.N.L.

Con sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Orvieto, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 5.12.2003, dichiara il diritto dei ricorrenti per il periodo 1° gennaio 1995 / 31 ottobre 1997 a percepire l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 C.C.N.L. del 1995, con gli aumenti previsti dalla legge; condannava l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente della differenza tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito a titolo di indennità ex legge n. 14/1991, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal momento di maturazione dei singoli ratei di indennità al saldo. Rimetteva la causa in istruttoria in ordine alla quantificazione delle singole spettanze.

*mm*

*[Signature]*

Acquisita su accordo delle parti consulenza tecnica di parte ricorrente in ordine alla quantificazione delle somme dovute, acquisita, altresì, nota critica e controdeduzioni sulla consulenza in oggetto predisposta da parte del resistente Ministero, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva decisa come in dispositivo di cui veniva data lettura in pubblica udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE


Ritiene questo giudice che la quantificazione delle spettanze al pagamento delle quali la sentenza non definitiva emessa nel corso del presente giudizio ha condannato il resistente Ministero sia correttamente individuata nella consulenza di parte predisposta da parte ricorrente.

Va premesso e rassegnato che non risulta contestata fra le parti la modalità del conteggio effettuato dal consulente tecnico di parte ricorrente ma piuttosto il computo in detto conteggio dell'adeguamento di cui alla legge 525/1996, computo sostenuto da parte ricorrente ed escluso dall'amministrazione resistente.

Orbene, su tale premessa deve rilevarsi come non possa essere condiviso l'assunto di parte convenuta.

Ed invero, la sentenza non definitiva che ha posto le premesse e individuato i limiti valutativi imposti a questo giudicante, in sede motivazionale ha stabilito che ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità in questione fin dal 1° .1.1995. Ha precisato il giudice che detta indennità è stata istituita per riordinare la materia sostituendo le indennità precedenti, da ciò facendo conseguire che a decorrere dalla medesima data





essi non hanno diritto alla percezione della indennità prevista dalla legge n. 14/1991.

Se tale è il presupposto della sentenza in esame, non può non rilevarsi che la indennità in oggetto deve ritenersi attribuita ai ricorrenti nei medesimi modi e tempi in cui è stata attribuita agli altri pubblici dipendenti ai quali gli stessi sono stati equiparati in tale meccanismo semplificativo. Conseguentemente deve ritenersi che essa, come correttamente effettuato da parte del consulente di parte ricorrente, debba essere computata tenendo conto dell'adeguamento di cui alla legge 525 del 10.10.1996. Con riguardo alla specifica censura proposta dal ricorrente, basti rilevare che è lo stesso art. 1 della citata legge 525/1996 a prevedere una sua applicazione retroattiva.

In ciò devono pienamente condividersi le modalità di calcolo operate dal consulente di parte le cui valutazioni in questa sede, per quanto detto si condividono pienamente.

Si vuole solo liminalmente rilevare che la circostanza per cui la Corte Costituzionale con ordinanza n. 368 del 1999 abbia dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge 525/1996 nella parte in cui non prevedeva l'applicazione del meccanismo di adeguamento in essa previsto al compenso mensile di cui alla legge 14/91 non appare decisiva o rilevante nella presente controversia, appunto perchè detta esclusione è stata ritenuta non incostituzionale in relazione al compenso mensile, diverso alla indennità riconosciuta con la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Orvieto.

Sulla scorta di quanto sopra rilevato, il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento nei confronti dei ricorrenti, a titolo di indennità

*mm*

*S*

come prevista dall'art. 34 del CCNL del 16.5.1995: della somma di euro 7549,20 nei confronti di Barbini Fabrizio; della somma di euro 7549,20 nei confronti di Di Somma Alfonso; della somma di euro 7549,20 nei confronti di Frrara Rolando; della somma di euro 6496,05 nei confronti di Meli Ferdinando; il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal 30.11.2007 al saldo

Secondo il principio della soccombenza il Ministero convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Giudice del Lavoro**

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

condanna il Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro 7549,20 nei confronti di Barbini Fabrizio; della somma di euro 7549,20 nei confronti di Di Somma Alfonso; della somma di euro 7549,20 nei confronti di Frrara Rolando; della somma di euro 6496,05 nei confronti di Meli Ferdinando; il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal 30.11.2007 al saldo

Condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 3647,00 oltre iva cpa e 12,5% per spese generali.

Orvieto, 29.2.2008

DEPOSITATO in Cancelleria  
PRESENTATO

Oggi 14.4.08  
Il Cancelliere

dott. ssa [firma]

Il Giudice

[firma]

3  
12



**TRIBUNALE DI ORVIETO**  
Cancelleria Lavoro/Previdenza

La presente copia, composta di n. 5 fasciate, è conforme all'originale e viene rilasciata, munita di formula esecutiva, a richiesta dell'Avv. Renato Terranova

nell'interesse di Barbini Fabrizio - Alfonso Di Somma - Roberto Terranova - Ferdinando Miki, Pasquale Mininni

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Orvieto, 17 APR. 2008



Il Cancelliere

IL CANCELLIERE CA

*Anna Maria Terranova*